

## Scheda sintetica

### **Pacchetto di proposte legislative relative alla politica agricola comune (PAC) 2021-2027**

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio **recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio** - COM(2018) 392 final del 1.06.2018;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio **sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013** – COM (2018) 393 final del 1.06.2018;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio **che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo** – COM (2018) 394 final del 1.06.2018;

### **Breve descrizione dell'atto:**

La proposta sul quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 presentata il 2 maggio scorso dalla Commissione europea stabilisce anche il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola comune (PAC) post 2020. A seguito di tale proposta, come preannunciato, la Commissione europea ha presentato il pacchetto di regolamenti relativi alla politica di coesione e al quadro legislativo della PAC per il periodo 2021-2027. Le proposte di regolamento prevedono come data di decorrenza il 1° gennaio 2021 e si riferiscono a 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dall'Euratom in forza dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

Le proposte legislative relative alla PAC post 2020 sono il frutto di un ampio percorso di consultazione che, come previsto nel programma di lavoro per il 2017, ha avuto ad oggetto la semplificazione e la modernizzazione della PAC al fine di massimizzare il suo contributo alle dieci priorità della Commissione europea e agli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (OSS). I risultati della consultazione sono stati presentati nella comunicazione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", adottata il 29 novembre 2017. La comunicazione, sulla base dei risultati del dialogo strutturato sul futuro della PAC all'interno delle istituzioni dell'UE e con i portatori di interessi, ha delineato le sfide, gli obiettivi e le possibili opzioni per impostare la PAC del futuro. Nell'ottica di migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura, dell'alimentazione e delle aree rurali, gli obiettivi generali della PAC riguarderanno la redditività economica, la resilienza e i redditi delle aziende agricole, una migliore prestazione ambientale e climatica e il rafforzamento del tessuto socioeconomico delle aree rurali. La promozione delle conoscenze, dell'innovazione e della digitalizzazione nel settore agricolo e nelle aree rurali costituirà un obiettivo trasversale.

Più nel dettaglio la nuova PAC perseguirà i seguenti obiettivi:

- (a) sostenere un reddito sufficiente per le aziende e la resilienza in tutto il territorio dell'UE per migliorare la sicurezza alimentare;*
- (b) migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;*
- (c) migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore;*
- (d) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, come pure allo sviluppo dell'energia sostenibile;*
- (e) promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria;*
- (f) contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;*
- (g) attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali;*
- (h) promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile;*
- (i) migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonché il benessere degli animali.*

Per realizzarli gli Stati membri dovranno garantire la semplificazione e l'efficacia dell'attuazione del sostegno previsto dalla PAC, e saranno chiamati a definire interventi adeguati alle proprie specificità nel quadro delle tipologie di intervento stabilite dal regolamento UE. In particolare, sarà richiesta molta attenzione agli specifici obiettivi ambientali e climatici, al ricambio generazionale e all'attuazione di politiche più moderne, attraverso un migliore utilizzo delle conoscenze e delle consulenze e sulle nuove tecnologie (digitali).

Gli Stati membri, quindi, delinearanno gli interventi per raggiungere gli obiettivi specifici dell'UE in un **Piano strategico della PAC**. Le proposte di regolamento prevedono norme sul contenuto di tale piano, che sarà verificato e approvato dalla Commissione europea. I piani strategici della PAC, redatti dagli Stati membri, ricomprenderanno la maggior parte degli strumenti di sostegno alla PAC finanziati nell'ambito del FEAGA (compresi i programmi settoriali che finora sono stati istituiti a norma del regolamento OCM) e del FEASR. L'obiettivo è quello di garantire che ciascuno Stato membro elabori un'unica strategia di intervento coerente. Nei piani strategici della PAC gli Stati membri, inoltre, dovranno definire i target finali relativi agli obiettivi che intendono conseguire nel periodo di programmazione utilizzando indicatori di risultato definiti in comune. Gli Stati membri saranno chiamati, quindi, a presentare una relazione annuale sui progressi compiuti in merito all'attuazione, utilizzando il sistema di indicatori comuni. In questo modo, sarà possibile monitorare i progressi compiuti e valutare l'efficacia degli interventi.

### **Proposta di regolamento recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della PAC (COM (2018) 392).**

Il **titolo I** prevede il campo d'applicazione del regolamento e le definizioni.

Il **titolo II** stabilisce gli obiettivi generali e specifici della PAC che dovranno essere perseguiti dagli Stati membri sulla base degli interventi delineati nei relativi piani strategici.

Il **titolo III** prevede una serie di requisiti comuni relativi ai piani strategici della PAC che riguardano l'osservanza dei principi generali e dei diritti fondamentali, quali la prevenzione della distorsione della concorrenza, il rispetto del mercato interno e la non discriminazione, nonché il rispetto delle norme dell'OMC sul sostegno interno. Nel titolo sono previste, altresì, norme relative agli elementi specifici da definire nei piani strategici, come ad esempio le definizioni di superficie agricola, attività agricola, agricoltore vero e proprio e giovane agricoltore. In questa parte sono stabiliti gli obblighi in materia di "condizionalità" (i criteri che qualsiasi beneficiario di pagamenti per superficie è tenuto a rispettare relativamente alle buone pratiche agricole, ma anche gli obblighi risultanti dalla normativa dell'Unione) e la necessità di disporre di servizi di consulenza aziendale ben funzionanti. Il titolo illustra, infine, le tipologie di interventi che gli Stati membri possono utilizzare per attuare i piani strategici della PAC e che rappresentano le categorie generali che gli Stati membri possono utilizzare nei piani.

Il **titolo IV** stabilisce le disposizioni finanziarie, in particolare: le dotazioni per Stato membro e per ciascun fondo; il livello di flessibilità per il trasferimento di dotazioni tra i diversi fondi; i tassi di partecipazione del FEASR in relazione alla spesa pubblica degli Stati membri; inoltre, stabilisce alcune dotazioni finanziarie minime o massime per scopi specifici.

Il **titolo V** contiene le disposizioni sui piani strategici della PAC, in particolare: stabilisce gli elementi di cui gli Stati membri devono tenere conto ai fini della redazione del piano e il relativo contenuto minimo, inclusi i target finali e la pianificazione finanziaria, e prevede le norme che la Commissione europea dovrà applicare per la loro approvazione, nonché le modalità attraverso cui i piani strategici possono essere modificati.

Il **titolo VI** regola le modalità di coordinamento e la *governance*, in particolare: attribuisce alle autorità degli Stati membri le responsabilità per compiti specifici relativi ai piani strategici e istituisce un comitato di monitoraggio per coinvolgere i portatori di interessi. È prevista, inoltre, la possibilità di istituire reti, sia a livello nazionale che europeo, con il compito di facilitare l'attuazione dei piani strategici della PAC, ed il partenariato europeo per l'innovazione al fine di stimolare lo scambio di conoscenze e di innovazione.

Il **titolo VII** introduce il quadro di monitoraggio e di valutazione dell'efficacia dell'attuazione e stabilisce regole sulle modalità di comunicazione degli Stati membri in merito ai progressi dei rispettivi piani strategici della PAC e su come tali progressi sono monitorati e valutati. Il titolo contiene anche le disposizioni sull'assegnazione di un premio per la buona efficacia dell'attuazione a livello ambientale e climatico.

I **titoli VIII e IX** hanno ad oggetto le norme sulla concorrenza che precisano come devono essere applicate le disposizioni sugli aiuti di Stato, e le disposizioni finali che contengono le abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore del regolamento e le tempistiche di entrata in vigore della nuova normativa.

### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM (2018) 393).**

La proposta di regolamento conferma l'attuale struttura della PAC basata su due pilastri, prevedendo misure obbligatorie annuali di applicazione generale per il primo pilastro, integrate da misure che dovrebbero consentire di tener conto delle specificità nazionali e regionali nell'ambito della programmazione pluriennale del secondo pilastro. Uno degli aspetti innovativi dell'assetto della futura PAC è una maggiore sussidiarietà che dovrebbe garantire agli Stati membri di adattare meglio le misure di attuazione dei due pilastri alle proprie specificità. Questo approccio mira a rivedere la suddivisione delle responsabilità che fanno capo nella gestione della PAC all'Unione europea, agli Stati membri e agli agricoltori.

La proposta di regolamento, quindi, abroga e sostituisce l'attuale regolamento (UE) n. 1306/2013 per adattarlo al nuovo modello di attuazione, garantire una maggiore flessibilità per gli Stati membri nell'attuazione della PAC (che consenta di tener conto delle specifiche esigenze locali), ridurre gli oneri burocratici a carico dei beneficiari e introdurre un diverso approccio basato più sui risultati che sulla conformità. A tal fine, il regolamento: definisce gli obiettivi che la PAC dovrà perseguire, e che sono fissati dall'UE; prevede il passaggio dalla garanzia della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti alla garanzia dei risultati e del rispetto delle disposizioni di base dell'UE, come il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) o gli organismi di *governance* (organismi pagatori, organismi di coordinamento, autorità competenti e organismi di certificazione), e prevede il mantenimento delle strutture di *governance* che attualmente caratterizzano la PAC. La proposta di regolamento, inoltre, introduce alcuni elementi di semplificazione come la nuova verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, che rispecchia il nuovo approccio basato sul passaggio dalla conformità del singolo beneficiario all'efficacia dell'attuazione della politica negli Stati membri; la riduzione del numero degli organismi pagatori, nonché il rafforzamento del ruolo dell'organismo di coordinamento e dell'organismo di certificazione. Nella stessa ottica di semplificazione, si introduce il nuovo concetto di approccio di audit unico, in linea con il regolamento finanziario, e si consente la possibilità di ridurre il numero di audit condotti dalla Commissione.

### **Proposta di regolamento di modifica (COM (2018) 394).**

La proposta di regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 1308/2013, mantenendo la struttura e le caratteristiche principali, ma modificando un numero limitato di disposizioni in considerazione delle evoluzioni economiche, sociali e ambientali verificatesi dopo la sua entrata in vigore nel 2014. In particolare, si prevede la soppressione delle disposizioni relative agli interventi settoriali stabiliti in precedenza nel regolamento (UE) n. 1308/2013, in quanto nella futura PAC tali interventi faranno parte dei piani strategici degli Stati membri (e di

conseguenza saranno disciplinati dalla relativa proposta di regolamento) così da assicurare una maggiore coerenza tra i diversi interventi. Inoltre, sono previste alcune modifiche alle norme esistenti relative al settore vitivinicolo per far fronte alle nuove sfide economiche, ambientali e climatiche.

La proposta di regolamento interviene anche sulla normativa vigente in materia di indicazioni geografiche, ripartita su quattro atti di base, con l'obiettivo di semplificare il sistema delle indicazioni geografiche, di accelerarne la registrazione e di rendere più efficiente l'approvazione di modifiche del disciplinare di produzione. Le proposte di modifiche sono finalizzate a semplificare il sistema delle indicazioni geografiche per renderle più comprensibili per i consumatori e più facili da promuovere, e ridurre i costi amministrativi di gestione del sistema.

Il regolamento chiarisce, inoltre, la definizione di "denominazione di origine protetta" per i vini che, secondo la Commissione europea, dovrebbe consentire ai gruppi di produttori di utilizzare nuovi vitigni, necessari anche in risposta ai cambiamenti climatici, e di motivare adeguatamente le domande in linea con la realtà viticola e con quella enologica. Si propone quindi un rafforzamento della protezione dalla contraffazione per le indicazioni geografiche in internet e con riferimento alle merci in transito. La semplificazione proposta per le indicazioni geografiche relative al vino sarà applicata anche ai prodotti agricoli e alimentari, per garantire coerenza tra i regimi dei diversi prodotti ed estendere i benefici ai produttori di indicazioni geografiche del settore.

Il regolamento prevede, inoltre, disposizioni che traspongono in normativa interna gli impegni assunti dall'UE e dagli Stati membri nell'ambito delle recenti decisioni ministeriali dell'OMC, in particolare per quanto riguarda le sovvenzioni all'esportazione.

Infine, la proposta di regolamento prevede la soppressione di alcune disposizioni considerate obsolete, tra cui il sistema di regolazione della produzione e i requisiti applicabili al settore dello zucchero, giunti a scadenza alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017.

## **Procedura e decorrenza dei termini di legge**

Entro 30 gg. a partire dal **5 giugno 2018** data di trasmissione degli atti ai Presidenti delle Assemblee legislative regionali da parte della Conferenza Presidenti, è possibile inviare le eventuali osservazioni al Governo ai fini della formazione della posizione italiana ai sensi della legge 234/2012, in riferimento alle materie di competenza regionale. **La scadenza dei termini è pertanto fissata per il 5 luglio 2018.**

La procedura è stabilita dall'articolo 38 del R.I. dell'Assemblea. Alla I Commissione spetta l'approvazione della Risoluzione sentita la Commissione competente per materia.